

circolare
16 FEBBRAIO 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 16 febbraio 2017

Oggetto

Prosecuzione della CIGS e riduzione contributiva conseguente a contratto di solidarietà – modalità operative

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con propria circolare n. 3 del 13 febbraio 2017, ha fornito le indicazioni operative – per le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015 – per la presentazione delle domande per l'accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015 (24 mesi in un quinquennio mobile ovvero per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili) nonché i criteri per la reiterazione della riduzione della contribuzione previdenziale e assistenziale pari al 35% legata all'utilizzo dei contratti di solidarietà (così come previsto dall'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608).

Nello specifico le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale e tali che, per le ricadute occupazionali, condizionino le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo di trattamenti straordinari di integrazione salariale oltre i limiti previsti sopra indicati oppure l'utilizzo del contratto di solidarietà, possono accedere ad alcune misure, per la durata e alle condizioni certificate dalla Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e secondo i criteri definiti dal Decreto Interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016.

Il Ministero ha chiarito che il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal decreto interministeriale citato è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS già in corso la cui domanda va presentata telematicamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali utilizzando il modulo "ModuloIstanzaProlungamentoCIGS".
L'istanza deve essere presentata entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto n. 98189/2016 nella Gazzetta Ufficiale.

Al fine di poter accedere all'ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutti i requisiti di seguito indicati:

- l'impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, per l'attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera;
- deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l'utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto;
- il piano industriale deve rappresentare, altresì, l'impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.

Preliminarmente alla presentazione dell'istanza il Decreto interministeriale n. 98189/2016 richiede che sia sottoscritto specifico accordo, anche in sede sindacale, che consenta di verificare, oltre alla volontà delle parti interessate di proseguire la CIGS, anche gli estremi dell'intervento della CIGS e la relativa spesa: ulteriore periodo richiesto per il completamento del programma, numero dei lavoratori interessati e modalità di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

In merito agli sgravi contributivi conseguenti a contratti di solidarietà stipulati ai sensi del D. L. n. 726/84 o D.Lgs. n. 148/2015, il Decreto Interministeriale n. 98189 del 29 dicembre 2016 prevede anche la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario per massimo 24 mesi.

Tale riduzione spetta alle imprese che abbiano stipulato entro il 31 luglio 2015 un accordo governativo il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà – per il quale abbiano già usufruito in via ordinaria della riduzione contributiva di cui all'art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 – e che chiedano la reiterazione della misura in relazione ad un periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al momento della presentazione della domanda, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D. I. n. 98189/2016.

La riduzione contributiva è riconosciuta sempre nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La domanda avrà ad oggetto lo sgravio contributivo per il periodo di solidarietà previsto nell'accordo in sede governativa eccedente i 24 mesi già oggetto di decontribuzione ai sensi dell'art. 5, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modificazione dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, nonché dei decreti interministeriali n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015. Si ribadisce, inoltre, che la prosecuzione della riduzione contributiva in parola non può superare il limite massimo di ventiquattro mesi complessivi relativamente all'unità produttiva aziendale interessata dal contratto di solidarietà.

Nella circolare il Ministero chiarisce che l'impresa dovrà trasmettere telematicamente tramite PEC la domanda di reiterazione della riduzione contributiva in bollo, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del più volte citato D.I. n. 98189/2016 all'indirizzo sgravicds@pec.lavoro.gov.it, con indicazione del codice pratica relativo all'istanza di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata con la procedura denominata CIGS on-line.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

